



Comune di Novalesa

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

Sessione Ordinaria di Prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE
TA.RI ANNO 2014 (TASSA RIFIUTI)**

L'anno duemilaquattordici addì diciassette del mese di aprile alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

Cognome e Nome	Presente
1. RIVETTI EZIO CESARE - Presidente	Sì
2. FALETTI TULLIO - Vice Sindaco	Sì
3. MOSCATELLI SILVANO COSTANTINO - Consigliere	Sì
4. GHIOTTO MATTEO - Consigliere	No
5. FOGLIA FRANCESCO FERRUCCIO - Consigliere	Sì
6. ASCHIERIS MASSIMO - Consigliere	No
7. PLANO CLAUDIO - Consigliere	Sì
8. CAFFO MARCELLA - Consigliere	Sì
9. GATTIGLIO IVANO - Consigliere	Sì
10. GEREMIA GIANFRANCO - Consigliere	No
11. CORELLINO ADRIANA - Consigliere	Sì
12. GATTIGLIO GUIDO - Consigliere	Sì
13. CHIAPUSSO MARINA ANNA MARIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste il Segretario Comunale Sigot Dott. Livio il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Rivetti Ezio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, in continuazione secondo l'ordine del giorno.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Novalesa. Responsabile Procedimento: Fazy Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TA.RI ANNO 2014 (TASSA RIFIUTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta fra l'altro dalla TARI (tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i commi 682, 683, 688, 689 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);¹

¹ 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Novalesa. Responsabile Procedimento: Fazy Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

VISTA la deliberazione in data odierna del C.C. con la quale e' stato approvato il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta unica comunale) che comprende anche la disciplina della TARI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

689. *Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Novalesa. Responsabile Procedimento: Fazy Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;

alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che rimane ancora incerto se il tributo sui rifiuti potrà o non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che tuttavia, data la composizione dell'utenza di questo Comune, potrà incidere in modo del tutto relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto non necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2014, predisposto con l'Azienda pubblica Aysel spa e approvato dal Consorzio Cados, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

Questa scelta è peraltro motivata considerando che gli stessi parametri datano ormai a oltre 15 anni, considerano una standardizzazione su scala molto ampia nazionale e non considerano il mutato quadro di produzione dei rifiuti intervenuto nel frattempo. Inoltre si ritiene opportuna ed equa una applicazione graduale dei coefficienti di produzione quantitativa e qualitativa dei rifiuti, che si ponga in via mediana rispetto ai coefficienti per

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Novalesa. Responsabile Procedimento: Fazy Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

unità di superficie già da tempo in uso presso questo Comune per la Tarsu. Detti coefficienti, che disegnano un quadro piuttosto diverso, soprattutto per le utenze non domestiche, derivavano peraltro da uno studio degli anni 90 a cura dell'IPLA di Torino, quindi riferiti a un ambito più prossimo;

RITENUTO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possano in particolare riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestica, che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando invece una tariffa variabile con riferimento alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi, rapportata – dato l'uso discontinuo e stagionale – ad un parametro pari a quello previsto per il numero di 2 occupanti medi annui;
- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle superfici domestiche accessorie delle abitazioni private, per cui sia prevista una tariffa unitaria a metro quadro, con specifico coefficiente;
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi *inquina paga*, in alternativa ai puri criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999 e di prevederne una applicazione modulata e graduata rispetto alla realtà locale, anche tenuto conto dei precedenti coefficienti qualitativi e quantitativi di produzione dei rifiuti per unità di superficie;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO inoltre che delle tariffe approvate in pura e immediata applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risulterebbero da subito particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie non

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Novalesa. Responsabile Procedimento: Fazy Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

domestiche, la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività un elemento peculiare di servizio per le realtà montane più disagiate; Ritenuto quindi necessario intervenire per graduare nel tempo l'applicazione degli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali utenti e categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, applicando gradualmente i coefficienti Kb e Kc sulla previsione di un arco temporale di 5 anni, secondo uno schema progressivo che tiene conto della situazione di base rappresentata dai coefficienti per unità di superficie in uso fino al 2013, nonché delle categorie effettivamente presenti sul territorio.

e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, **essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate**» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo

In particolare per le utenze domestiche lo schema applica gli scostamenti dei coefficienti minimi rispetto alla base 1:

	Kb DPR 158	anno	anno	anno	anno	anno
Dom.	min	2014	2015	2016	2017	2018
1 comp	0,60	0,96	0,90	0,82	0,72	0,60
2 comp	1,40	1,04	1,10	1,18	1,28	1,40
3 comp	1,80	1,08	1,20	1,36	1,56	1,80
4 comp	2,20	1,12	1,30	1,54	1,84	2,20
5 comp	2,90	1,19	1,48	1,86	2,33	2,90
6 comp	3,40	1,24	1,60	2,08	2,68	3,40
	incremento graduale	10%	25%	45%	70%	100%

Per le utenze non domestiche, lo schema fa base sul coefficiente max più basso, della categoria 1, e vi rapporta nel tempo il raggiungimento dei coefficienti minimi o medi delle altre categorie:

		anno	anno	anno	anno	anno
Non dom.	Kd dpr 158/99	2014	2015	2016	2017	2018
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
5	Alberghi con ristorante	4,66	5,35	6,27	7,42	8,79
6	Alberghi senza ristorante	4,44	4,80	5,28	5,88	6,55
7	Case di cura e riposo	4,56	5,10	5,82	6,72	7,82
8	Uffici, agenzie, studi professionali	4,60	5,20	6,00	7,00	8,21
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,49	4,93	5,51	6,23	7,11
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,37	4,63	4,97	5,39	5,90
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,75	13,08	20,18	29,05	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	6,76	10,60	15,72	22,12	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,22	6,75	8,79	11,34	14,43
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,04	6,30	7,98	10,08	12,59
incremento graduale		10%	25%	45%	70%	100%

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni ivi previste per gli utenti che sono al di fuori delle zone di effettuazione del servizio (ART. 25, ART. 22);

Preso atto che non sono state previste altre riduzioni, in considerazione del fatto che, almeno per talune categorie (unico occupante, usi stagionali etc.), i nuovi criteri qui in approvazione hanno già un effetto in tale direzione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 capitolo quarto del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza aumenti;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Noalesa. Responsabile Procedimento: Fazy Elena (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Ritenuto quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte con una modulazione delle tariffe di determinate altre categorie, a partire dagli attuali coefficienti validi per la Tarsu;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Dato atto che si tratta di atto improrogabile in quanto collegato al Bilancio di Previsione per il quale la legge prevede il termine del 30 aprile 2014;

VISTO il seguente esito della votazione, con 10 voti favorevoli su 10 presenti e votanti, palesemente espressi;

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2014 sub A ;
- 2) di determinare per l'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), in relazione alle categorie di utenza effettivamente presenti sul territorio:

UTENZE DOMESTICHE RESIDENZA	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/ANNO/UTENZA
NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO		
1	0,166	66,28
2	0,194	71,80
3	0,214	74,56
4	0,230	77,32
5	0,246	82,15
6 O PIÙ	0,257	85,61
ALTRE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/MQ ANNO
	0,194	71,80
SUPERFICI ACCESSORIE UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA QUOTA FISSA €/MQ ANNO	
	0,297	

N.	UTENZE NON DOMESTICHE	PARTE FISSA €/MQ ANNO	PARTE VARIABILE €/MQ ANNO	TOTALE € MQ/ANNO
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,112	0,616	0,730
5	Alberghi con ristorante	0,294	0,683	0,977
6	Alberghi senza ristorante	0,201	0,651	0,852
7	Case di cura e riposo	0,221	0,669	0,890
8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,250	0,674	0,924
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,246	0,658	0,904
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,230	0,640	0,870
16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	1,070	1,136	2,206
17	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	0,805	0,991	1,796
18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	0,526	0,766	1,292
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,577	0,739	1,316

- 1) Sulla base di quanto disposto dall'art.20 del Regolamento la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente aree pubbliche, è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, senza aumenti;
- 2) di richiamare, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le riduzioni della TARI previste all'art. del Regolamento.
- 3) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- 4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione con una seconda votazione palese che da il esito unanime favorevole (10 su 10).

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto;

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO - TRIBUTI

F.to Lombardi Marco

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto;

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Lombardi Marco

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to RIVETTI EZIO CESARE

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Novalesa certifica che la presente viene pubblicata all'albo pretorio telematico sul Sito Internet www.comune.novalesa.to.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 12/05/2014 e sino al 27/05/2014

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell' Art. 134 D.Lgs. 267/00

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3° del D.Lgs. 267/00

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Sigot Dott. Livio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale